

N. 08076/2010 REG.SEN.  
N. 00723/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ordine Dgli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Vandelli, con domicilio eletto presso Carmela Cappello in Bologna, via Rubbiani 3;

***contro***

Comune di Zocca, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Corinaldesi, Alberto Mischi, Bona Scianti, con domicilio eletto presso Andrea Corinaldesi in Bologna, via Santo Stefano N. 50;

***nei confronti di***

Alessandro Cassanelli;

***per l'annullamento***

del Bando di Gara "Concorso di progettazione per la realizzazione

del nuovo stadio comunale", nonchè degli atti prodromici e successivi ed in particolare del provvedimento del Comune di Zocca -Settore Tecnico- Prot.nr 2861 datato 14.04.2010, con il quale l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di annullamento del bando, confermando nuovamente il contenuto del medesimo atti tutti impugnati col ricorso pendente avanti codesto TAR e iscritto al RG n.723/10;

per l'annullamento previa sospensiva (motivi aggiunti)

-determinazione nr.8.251 datata 14.09.2010 del Responsabile del Settore Tecnico-Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni del Comune di Zocca con oggetto "Nuovo campo sportivo nel capoluogo. Verifica dei requisiti del primo e secondo classificato. Aggiudicazione definitiva, nonchè degli atti prodromici e successivi, in particolare;

-determinazione nr.8195 del 26.07.2010 del Responsabile del Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni del Comune di Zocca con oggetto "Nuovo campo sportivo nel Capoluogo", con la quale è stata approvata la graduatoria di gara inerente la seconda fase del concorso di progettazione ed è stata assunta l'aggiudicazione provvisoria;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Zocca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1.L'Ordine degli Architetti della provincia di Modena ha impugnato gli atti in epigrafe indicati concernenti la progettazione per la realizzazione del nuovo stadio comunale, deducendone l'illegittimità. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze concludendo per la inammissibilità, improcedibile e comunque per la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti di ricorso sono stati impugnati altresì i successivi atti della procedura, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva, deducendone l'illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

All'odierna camera di consiglio, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, sentite le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., dopo ampia illustrazione delle rispettive difese da parte dei difensori.

2.Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso presso al segreteria del T.A.R. nel termine di 10 gg., decorrenti dalla sua notificazione, previsto dall'articolo 245 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal D. lgs 30/3/2010, n. 53.

Il bando impugnato, infatti, è antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa che ha ridotto a dieci giorni il termine di deposito del ricorso. Alla data di entrata in vigore della nuova normativa, pertanto, il termine processuale per l'impugnativa era già in corso e, pertanto, non potevano trovare applicazione i nuovi termini.

Nel processo amministrativo la notificazione ed il deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R. fanno parte di un'unica sequenza processuale e, pertanto, tali termini restano disciplinati interamente dalla previgente disciplina. La nuova normativa processuale, che ha ridotto i termini processuali per la notificazione ed il deposito del ricorso, deve trovare applicazione soltanto in caso di impugnativa di atti emanati dopo il 27/4/2010, ossia dopo l'entrata in vigore del D. lgs 53 del 2010.

3.Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnativa del bando.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 5°, 66, comma 8° e comma 15°, del D. lgs 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità del bando di selezione dei contraenti decorrono dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale e ciò, quindi, anche ai fini della decorrenza dei termini di impugnativa.

3.1. Nel caso concreto il bando, pubblicato sulla GURI in data 24/2/2010 è stato impugnato con ricorso notificato in data 11/6/2010 e, quindi, ben oltre la decorrenza dei termini di sessanta giorni d'impugnativa, previsti dalla normativa antecedente all'entrata

in vigore del D. Lgs 53/2010 che li ha, poi, ridotti a trenta.

3.2. Del resto, al di là della pubblicità legale sulla GURI, l'Ordine professionale ricorrente era a conoscenza del contenuto del bando e, quindi, delle violazioni lamentate, sin dal 9/3/2010, data in cui ha inviato al Comune una lettera di richiesta di chiarimenti ed atti nonché di modifica del bando stesso avendo appreso conoscenza del suo contenuto.

3.3. Né i termini d'impugnativa possono farsi decorrere dal 14/04/2010, data della lettera, prot. 2861, del responsabile del settore dei lavori pubblici del comune indirizzata all'Ordine ricorrente in quanto la stessa, priva di natura provvedimento, costituisce soltanto una risposta di cortesia con la quale sono forniti chiarimenti in ordine alla procedura di selezione seguita dall'Amministrazione.

Tale atto, pertanto, non è impugnabile e non rileva ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa del bando.

4. Ciò determina la inammissibilità anche dei motivi aggiunti impugnatori di nuovi provvedimenti essendo state dedotte soltanto censure di illegittimità derivata, tardive per le ragioni sopra indicate.

5. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa al comune intimato che si liquidano in complessivi Euro 2.967 (duemilanovecentosessantasette), oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)